Pubblicato il 07/10/2024

N. 01811/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 429 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Acocella e Guglielmo Grieco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. III, 27.12.2023, n. 3091, con cui il Comune di Salerno è stato condannato a "provvedere in ordine alla richiesta assunta al prot. dell'Ente al n. 0183267/2023 del 06.09.2023", tenuto conto che "la ragione posta a base della sospensione del procedimento" - operata con nota prot. n. 234212 del 19.10.2023 - "non è prevista dalla normativa di riferimento, né dalle indicazioni fornite dal sito istituzionale dell''Amministrazione comunale

(indicate in atti), sulle quali la ricorrente ha riposto affidamento", anche a mezzo di nomina di Commissario ad Acta;

il tutto anche a mezzo annullamento, previa sospensione ex art. 55 CPA e previa adozione di idonee misure cautelari inaudita altera parte ex art. 56 CPA:

1.- della nota prot. n. 27716/2024 del 26.01.2024 del Comune di Salerno - Settore Mobilità. Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico, notificata a mezzo pec presso il legale domiciliatario in data 30.01.2024 e a mezzo raccomandata a/r in data 31.01.2024, con cui, richiamando la sentenza intervenuta inter partes TAR Salerno n. 3091/2023, il Comune, ribadendo di essere in procinto di approvare apposito regolamento per l''assegnazione di spazi di sosta personalizzati a favore delle persone con particolari condizioni di validità ex art. 381, co. 5, Reg. Esec. al Codice della Strada, ed in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale 23.01.2024, n. 19, ha disposto "la momentanea sospensione della Sua istanza finalizzata alla concessione di un posto auto riservato "personalizzato", nelle more dell''approvazione in Consiglio Comunale del "Regolamento per l''assegnazione a titolo gratuito degli spazi di sosta personalizzati a favore delle persone con particolari condizioni di invalidità" e comunque per un tempo non superiore a 60 giorni decorrenti dalla data del 23/01/2024";

2.- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente ed, in ogni caso, richiamato nell''atto sub 1 ed, in particolare:

2.a.- della deliberazione di Giunta Comunale di Salerno 23.01.2024, n. 19, nella parte in cui:

- ha dato "… mandato all''Ufficio Traffico e Segnaletica del Settore Mobilità, Eliminazione barriere architettoniche e Trasporto pubblico, nelle more della approvazione del regolamento, di adottare apposito provvedimento di sospensione di ogni richiesta di assegnazione di spazio sosta personalizzato ad oggi pervenuta e non ancora evasa – o che dovesse nel frattempo pervenire – al fine di evitare il diniego, per assenza di puntuale disciplina contenuta nel regolamento approvato";

- ha ritenuto “altresì necessario stabilire, nelle more dell"approvazione del regolamento, i criteri da impiegare per l"esame delle istanze già pervenute all"Ente, e non ancora evase.”;

- ha precisato “che, in seguito all"approvazione del regolamento in argomento, l"Ufficio Traffico e Segnaletica procederà al riesame delle istanze già pervenute e sospese, secondo l"ordine cronologico di attivo, da definire entro 90 giorni.”;

3.- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente ed, in ogni caso, richiamato nella deliberazione giuntale sub 2, ove lesivo ed, in particolare:

3.a.- della relazione dell"Ufficio Traffico e Segnaletica prot. n.14929/2024;

4.- della successiva deliberazione di Giunta Comunale di Salerno 19.03.2024, n. 85, recante presa d'atto del Regolamento per l"assegnazione a titolo gratuito degli spazi di sosta personalizzati a favore delle persone con particolari condizioni di invalidità”, modificata secondo le indicazioni fornite dalle Commissioni consiliari interessate, e proporla per l"approvazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta, già calendarizzata per il giorno 26 marzo 2024, nonché recante conferma degli “ulteriori indirizzi forniti agli Uffici comunali con la deliberazione di G.C. n.19 del 23/01/2024”, unitamente ai pareri della I Commissione - Statuto e Regolamenti ed alla VIII Commissione - Mobilità, neanche indicati per estremi di protocollazione;

5.- in ogni caso, della ignota e non altrimenti indicabile per estremi ed ove esistente, documentazione istruttoria con la quale la Giunta Comunale di Salerno sia stata messa a conoscenza, per i lavori delle sedute del 23.01.2024, e del 19.03.2024 della sentenza del TAR Salerno Sez. III, 27.12.2023, n. 3091;

nonché per l’accertamento e la declaratoria:

a.- della violazione e della elusione della sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. III, 27.12.2023, n. 3091 e della persistenza dell’obbligo del Comune di Salerno a dare riscontro espresso ed a istruire l"istanza del 06.09.2023, assunta

al prot. dell''Ente al n. 0183267/2023 del 06.09.2023, in relazione alle richieste ivi contenute e formulate;

b.- della illegittimità della sospensione operata giusta nota prot. n. 27716/2024 del 30-01-2024 in merito alla istanza del 06.09.2023, assunta al prot. dell''Ente al n. 0183267/2023 del 06.09.2023, in relazione alle richieste ivi contenute e formulate;

c.- della illegittimità della sospensione operata e delle deliberazioni di Giunta comunale 23.01.2024, n. 19 e 14.03.2024, n. 85 nella parte in cui dispongono la sospensione anche della istanza della ricorrente del 06.09.2023;

4.- dell'obbligo del Comune di Salerno ad istruire e definire il procedimento di cui alla istanza del 06.09.2023, assunta al prot. dell'Ente al n. 0183267/2023 del 06.09.2023, secondo il regime giuridico esistente al momento della pronuncia del TAR Salerno n. 3091/2023 ed in ottemperanza al comando giurisdizionale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS--OMISSIS-il 24/5/2024:

per l'annullamento, previa sospensione dei seguenti atti:

1.- nota prot. n. 0115422 del 16.05.2024 del Comune di Salerno Settore Mobilità, Eliminazione barriere architettoniche e Trasporto Pubblico, Ufficio Traffico e Segnaletica, notificato a mezzo pec il 16.05.2024; 2.- ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente ed, in ogni caso, richiamato nella nota sub 1 ed, in particolare: 2.a.- note prot. n. 232154 del 18.10.2023 e n. 27716 del 26.01.2024; 2.b.- deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.03.2024, unitamente al relativo regolamento per l'assegnazione a titolo gratuito degli spazi di sosta personalizzati a favore delle persone con particolari condizioni di invalidità allegato e, specificamente, dell'art. 5 del detto regolamento nella parte in cui prescrive il possesso della patente di guida speciale con relativo veicolo adattato; 2.c.- nota prot. n. 0079863/2024 del 03.04.2024, nonché per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. III, 27.12.2023, n. 3091, anche a mezzo dell'annullamento, previa

sospensione, degli stessi atti indicati sub nn. da 1 a 2.c., nonché per l'accertamento e la declaratoria: a.- della violazione e della elusione della sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. III, 27.12.2023, n. 3091 e della persistenza dell'obbligo del Comune di Salerno a dare riscontro espresso ed a istruire l'istanza del 06.09.2023, assunta al prot. dell'Ente al n. 0183267/2023 del 06.09.2023, in relazione alle richieste ivi contenute e formulate; b.- dell'obbligo del Comune di Salerno ad istruire e definire il procedimento di cui alla istanza del 06.09.2023, assunta al prot. dell'Ente al n. 0183267/2023 del 06.09.2023, secondo il regime giuridico esistente al momento della pronuncia del TAR Salerno n. 3091/2023 ed in ottemperanza al comando giurisdizionale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso principale, notificato in data 20/03/2024, la sig.ra -OMISSIS- ha adito il T.A.R. Salerno per chiedere la condanna del Comune di Salerno all'ottemperanza della sentenza n. 3091 del 27/12/2023, adottata da questo Tribunale, lamentando l'elusione del dictum giudiziale mediante l'adozione della nota prot. n. 27716/2024 del 26/01/2024 (con cui il Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico ha disposto la momentanea sospensione dell'istanza dalla stessa avanzata e finalizzata alla concessione di un posto auto riservato "personalizzato", nelle more dell'approvazione in Consiglio Comunale del "Regolamento per l'assegnazione a titolo gratuito degli spazi di sosta personalizzati a favore delle persone con particolari condizioni di invalidità" – nel prosieguo solo

"Regolamento"), di cui ha invocato l'annullamento, unitamente alla Delibera di G.C. n. 19 del 23/01/2024, di approvazione della bozza di Regolamento, e della successiva Delibera di G.C. n. 85 del 19/03/2024.

Segnatamente, a fondamento del ricorso, la ricorrente ha allegato e dedotto che la nota prot. n. 27716/2024 del 26/01/2024 sarebbe elusiva della pronuncia del Tar Salerno n. 3091 del 27/12/2023, poiché disporrebbe un nuovo rinvio della conclusione del procedimento di rilascio del permesso di sosta personalizzato, in ragione di motivazioni già accertate come illegittime.

Parimenti viziata si presenterebbe, altresì, la Delibera di G.C. n. 19/2024, così come integrata e modificata dalla D.G.C. n. 85/2024, nella parte in cui ha ordinato agli Uffici di sospendere tutti i procedimenti di rilascio dei titoli de quibus nelle more dell'approvazione del Regolamento ad hoc.

Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l'accoglimento del ricorso.

Si è costituito il Comune di Salerno.

In riscontro alla richiesta di adozione di misure cautelari, in data 21/03/2024, questo T.A.R., con Decreto n. 93, ha rigettato la domanda di sospensione monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a. ma, contestualmente, ha ritenuto necessario "in vista della trattazione collegiale della domanda cautelare, di dover acquisire sin d'ora, a cura dell'intimato Comune di Salerno, tutta la documentazione afferente l'istanza della ricorrente e lo stato di attuazione della sentenza di questo T.A.R. Campania, Sede Staccata di Salerno, Sez. III, 27.12.2023, n. 3091, nonché le determinazioni eventualmente adottate nelle more della camera di consiglio, già calendarizzata per il 23 aprile 2024, per l'esame collegiale dell'istanza ex art. 55 c.p.a., assegnando per l'adempimento".

In data 10 aprile 2024, il Comune resistente ha provveduto all'incombente istruttorio, producendo la documentazione relativa alla pratica ed in particolare (oltre ai provvedimenti impugnati) la nota prot. n. 0079863/2024 del 03/04/2024, con cui il Settore competente ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Indi, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24.05.2024, la ricorrente ha impugnato l'atto prot. n. 0115422 del 16.05.2024, con cui il Comune ha rigettato l'originaria richiesta del 06.09.2023, inviata a mezzo p.e.c. e protocollata dall'Ente al n. 0183267/2023 del 06.09.2023.

A fondamento del ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha lamentato che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da due distinte tipologie di vizi: d da un lato, ritenendo applicabile la regolamentazione comunale intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza, costituirebbe palese violazione ed elusione della sentenza del TAR n. 3091/2023; dall'altro, perché anche ritenendo applicabile tale successiva regolamentazione, il provvedimento di diniego sarebbe palesemente illegittimo.

All'udienza pubblica del 18.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il T.a.r. deve dichiarare la tardività del deposito documentale, ex art. 73 c.p.a., effettuato dal Comune di Salerno in data 16.09.2024, avvenuto in violazione dei termini previsti dalla richiamata disposizione normativa.

Com'è noto, la disciplina della produzione documentale nel processo amministrativo è prevista dagli articoli 73, comma 1, e 54, comma 1, c.p.a.: "Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi"; e "la presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile".

Al riguardo, peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha puntualizzato che "i termini previsti dall'art. 73 comma 1, cod. proc. amm. per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza) sono

perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, siccome previsto dall'art. 54 comma 1, dello stesso cod. proc. amm." (Cons. Stato, sez IV, n. 916 del 2013).

Con tutta evidenza, il termine fissato dalle menzionate disposizioni del codice di rito ha carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale, a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019 n. 194; Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10632; Tar Veneto n. n. 307/2023).

Ebbene, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali testè citati, nel caso di specie, il Collegio non può che dichiarare la tardività del deposito documentale ex art. 73 c.p.a., effettuato dall'Amministrazione comunale in data 16.09.2024, perché avvenuto in violazione del termine previsto dalla richiamata disposizione normativa al fine del deposito documentale, ovvero fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza del 18.09.2024.

Della memoria ex art. 73 c.p.a. depositata tardivamente dal Comune, pertanto, il Collegio non potrà tenere conto ai fini della decisione.

2. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dell'impugnazione principale, poiché il comportamento silente della Pubblica Amministrazione, inizialmente gravato, risulta essere stato superato dal provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, ovvero dalla nota prot. n. 0115422 del 16.05.2024 del Comune di Salerno Settore Mobilità, Eliminazione barriere architettoniche e Trasporto Pubblico, Ufficio Traffico e Segnaletica, notificato a mezzo pec il 16.05.2024.

3. Venendo all'esame del ricorso per motivi aggiunti, va detto che lo stesso si palesa fondato e, pertanto, merita accoglimento nei limiti in seguito esplicitati.

3.1. In primis et ante omnia, non coglie nel segno la doglianza con cui la parte ricorrente ha lamentato la violazione del principio del tempus regit actum, sul rilievo per cui la disciplina dettata nel Regolamento non potrebbe essere applicata al caso di specie, in quanto introdotta successivamente alla presentazione dell'istanza.

La contestazione non coglie nel segno.

Invero, ai sensi del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, "… il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta…" ma non "deve" obbligatoriamente procedere in tal senso.

Quanto alle modalità, l'Ente può dotarsi di apposito Regolamento che disciplini la procedura ed i requisiti.

Così è avvenuto anche nel caso di specie.

Del resto, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che il Comune di Salerno, a fronte dell'assenza di una specifica regolamentazione in materia, già con la nota prot. n. 232154 del 18/10/2024, aveva rappresentato che l'istanza sarebbe stata esaminata sulla scorta dell'adottanda disciplina, al fine di uniformare la materia e donare certezza normativa ai richiedenti.

Detto provvedimento è stato annullato in sede giudiziale per la mancata previsione di un termine di conclusione del procedimento (sine die) ma non per l'espresso richiamo alla redigenda disciplina specifica.

In nessun passaggio della pronuncia, dunque, si inibisce al Comune di dettare l'apposita regolamentazione anche per la fattispecie concreta in esame, così che la valutazione dell'istanza della ricorrente, sulla base del Regolamento, è legittima e coerente con le indicazioni fornite dall'Ufficio comunale.

3.2. Venendo al merito delle censure, va detto che le stesse sono fondate e, pertanto, devono essere accolte.

Dalla piana lettura del provvedimento impugnato, è emerso che la richiesta di spazio di sosta gratuito "personalizzato" è stata respinta dal Comune

resistente in quanto risultavano mancanti i seguenti documenti: 1. certificazione attestante le particolari condizioni di invalidità rilasciata dalla competente struttura sanitaria o dall'I.N.P.S., attestante la effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta; 2. copia del contrassegno per disabili in corso di validità al momento dell'istruttoria; 3. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, di non avere la disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile; 4. autodichiarazione ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso patente di guida speciale con relativo veicolo adattato; 5. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, con documentazione attestante la necessità di uso frequente e costante dell'auto per motivi socio sanitari o di lavoro del soggetto portatore della disabilità.

Ciò posto, va detto che, dall'atto impugnato, risulta depositata la certificazione della struttura sanitaria competente e il contrassegno invalidi in corso di validità e, pertanto, le relative ragioni ostative sono superate.

Vi è più che sempre dall'atto impugnato, risulta che l'ufficio continua ad opporre la mancanza nell'originaria domanda della dichiarazione di non avere la disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile.

Tuttavia, ex actis, è emerso che tale dichiarazione era contenuta nell'istanza del 2023 ed è stata ribadita in occasione delle memorie partecipare exart. 10 bis L. 241/90; pertanto, anche tale ragione ostativa non può che ritenersi superata.

Quanto al possesso della patente di guida speciale, vale osservare quanto segue.

Invero, nella istanza del 06.09.2023, la ricorrente ha espressamente dichiarato e rappresentato alla P.A. "di essere proprietaria di autovettura, ma di non avere una patente di guida speciale in quanto impossibilitata a guidare autonomamente a causa delle malattie genetiche di cui è affetta e dovendo, pertanto, ricorrere all'ausilio del coniuge Grieco Guglielmo per i vari spostamenti si rendano necessari utilizzando principalmente tale autovettura."

Tuttavia, secondo l'Ufficio il possesso di tale patente sarebbe necessario, perché richiesto dal regolamento approvato.

Ebbene, le determinazioni cui è giunta l'Amministrazione comunale sul punto non si rivelano meritevoli di condivisione da parte del Collegio, tenuto conto che la normativa statale di riferimento non prescrive tale possesso.

Peraltro, l'art. 5 del regolamento comunale non può imporre tale requisito a persone affette da invalidità escludente la capacità di guida di autoveicoli nei sensi opposti, pena la violazione delle finalità cui la normativa è finalizzata e la disparità di trattamento, oltre alla violazione dei cc.dd. diritti sociali.

Del resto, secondo la giurisprudenza amministrativa che si è occupata del requisito in argomento, valutando disposizioni comunali alla luce dell'art. 381, 5° comma del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, laddove le direttive comunali prevedano la concessione dei parcheggi personalizzati per disabili non limitandola ai soli disabili abilitati alla guida con patente speciale, ma estendendo la previsione statale a qualsiasi situazione critica relativa alla sosta dei disabili in genere, le finalità di cui alla disposizione del Reg. al Codice della Strada (ed invero all'art. 181 del Codice della Strada stesso), possono considerarsi soddisfatte c(fr. TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 13.07.2018, n. 1015).

Infine, il Comune ha opposto che la necessaria dichiarazione di uso frequente e costante dell'auto per motivi socio-sanitari, sarebbe stata fornita in maniera generica, ancorché priva di idonea documentazione così come invece richiesto.

Anche tale assunto non si rivela meritevole di positivo apprezzamento.

Invero, per tabulas, è emerso che l'Ente è consapevole delle patologie di cui la ricorrente è affetta, avendo la stessa allegato alla istanza del 06.09.2023 il decreto di omologa ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c. del 14.12.2022 del Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro (R.G. n. 2345/2022), con cui la è stata dichiarata invalida con diritto all'indennità di accompagnamento nonché portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 con

decorrenza dal mese di marzo 2022 e avendo la ricorrente prodotto ogni documentazione necessaria all'uopo necessaria.

Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi descritti, non può che condurre all'accoglimento del ricorso per motivi aggiunti.

4. Alla luce delle superiori osservazioni, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, laddove, invece, il ricorso per motivi aggiunti va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e salvezza degli ulteriori provvedimenti da parte della P.A..

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione a favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, così provvede:

A) dichiara improcedibile il ricorso principale;

B) accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti;

C) condanna il Comune di Salerno al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che liquida in euro 1.500,00, oltre oneri fiscali e assistenziali, se dovuti, nella misura di legge, con attribuzione a favore dei procuratori antistatari Avv. Guglielmo Grieco e Avv. Federico Acocella.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Michele Di Martino, Referendario, Estensore

Marcello Polimeno, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Michele Di Martino	**Pierluigi Russo**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.